

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO
DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CER 200108 PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA**

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 2. – DURATA.....	2
Art. 3. - IMPORTO DELL'APPALTO	2
Art. 4 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO	4
ART. 6 – SICUREZZA.....	4
ART. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE D'APPALTO	5
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO	5
ART. 9 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5
ART. 10 - CAUZIONE.....	6
ART. 11 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI	6
ART. 12 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO	6
ART. 13 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 14 –PENALI	7
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO	8
ART. 17 - NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO.....	8
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO	9
ART. 19 – CONTROVERSIE	9
ART. 20 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA	9
ART. 21 – SPESE.....	9
ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 23 – REVISIONE PREZZI	10
ART. 24 – TRACCIALITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 25 - CLAUSOLA FINALE.....	10

Il presente capitolato speciale d'appalto contiene le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all'appalto ed i criteri per l'aggiudicazione della gara.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero secondo la vigente normativa in materia di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (Codice CER 200108), provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni della Valle Camonica.

La quantità annuale stimata del rifiuto è la seguente:

DESCRIZIONE CODICE CER	QUANTITA' MINIMA ANNUA PRESUNTA IN TONNELLATE	QUANTITA' MASSIMA ANNUA PRESUNTA IN TONNELLATE
COD. CER 20 01 08	3.500	5.500

I quantitativi espressi (sia minimi che massimi) sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per Valle Camonica Servizi S.r.l. e potranno variare nel corso dell'anno in relazione alla effettiva raccolta differenziata presso i Comuni soci.

Art. 2. – DURATA

La durata del servizio è prevista in **24 mesi** decorrenti dalla data di emissione del verbale di consegna del servizio.

Allo scadere del periodo previsto dal comma che precede, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), Valle Camonica Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC all'operatore economico aggiudicatario con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante avrà comunque il diritto di prorogare la durata dell'appalto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione (ovvero a condizioni migliorative per Valle Camonica Servizi S.r.l.) per un periodo di **180 giorni** successivi alla scadenza.

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del Codice, Valle Camonica Servizi S.r.l. potrà obbligare l'operatore economico aggiudicatario a proseguire l'esecuzione del servizio per il periodo di tempo strettamente necessario all'aggiudicazione nel nuovo appalto; in tale ipotesi l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto e non avrà diritto a compensi diversi e/o aggiuntivi.

In ogni caso, la Stazione appaltante, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di due mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R., inviata all'operatore economico aggiudicatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta. In tale caso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà proseguire nella gestione delle prestazioni oggetto di contratto sino alla scadenza del periodo di preavviso.

Art. 3. - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, ammonta a complessivi **€ 1.058.750,00 oltre IVA di legge**, di cui:

- € 603.900,00 oltre € 1.100,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA ai sensi di Legge, come importo previsto per la durata naturale del contratto pari a 24 mesi;
- € 301.950,00 oltre € 550,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA ai sensi di Legge, per l'eventuale opzione di rinnovo della durata di ulteriori 12 mesi;
- € 150.975,00 oltre € 275,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA ai sensi di Legge, per l'eventuale opzione di proroga contrattuale di 180 giorni.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 160.000,00 per la durata naturale del contratto (24 mesi) calcolati sulla base dei costi orari della tabella ministeriale del **CCNL K531 – pulizia igiene urbana privata** e della percentuale derivante da estrapolazione dei dati storici riferiti a servizi analoghi.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I contratti collettivi applicati sono i seguenti:

- **K531 - pulizia igiene urbana privata**
- **I101 - autotrasporto merci, logistica e spedizioni**

L'appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo rassegnato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario di smaltimento espresso in €/ton previa valutazione dei costi che la Committente dovrà sostenere per il trasporto in funzione della distanza dal punto di conferimento, come di seguito calcolato:

$$\mathbf{VCOi = [Pi + Di*0,45]}$$

dove:

VCOi = Valore Convenzionale dell'Offerta, presentata dall'i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le offerte validamente pervenute;

Pi = prezzo offerto, in €/ton, dall'i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 200108. Tale prezzo costituirà l'importo contrattuale espresso in €/ton, al netto degli oneri per la sicurezza, offerto dal concorrente i-esimo, risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di **54,90 €/ton**.

Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione appaltante (ed individuato nella stazione di travaso gestita da Valle Camonica Servizi Srl in Via Rag. Evangelista Laini, 48 – 25043 Breno (BS), coordinate 45.961579, 10.307317) ed il cancello di ingresso dell'impianto di smaltimento/recupero indicato dall'i-esimo concorrente.

In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più breve, escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a 18,00 ton.

0,45 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari a **0,10 €/ton**.

Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (**Pi**), l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente il cui **VCOi**, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il più basso.

In ogni caso il Committente si riserva di non aggiudicare il presente appalto qualora il valore del **VCOi** del migliore offerente superi la **quota di 90**.

Ai fini del calcolo della distanza **Di** verranno considerate le coordinate geografiche decimali (DD) con ameno 6 cifre decimali dichiarate.

Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione della procedura concorsuale si fa rinvio al bando di gara e al disciplinare di gara, nonché ai relativi allegati.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei materiali sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi.

L'Affidatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 14, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata.

Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero, indicato in fase di formulazione dell'offerta, sono completamente a carico del Committente.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1; altresì, dovrà comprendere ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre copia autentica dell'autorizzazione relativa all'impianto indicato per lo smaltimento/recupero, sia di proprietà che di gestione di terzi. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento/recupero un impianto non di sua proprietà dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dall'impianto di smaltimento/recupero indicato, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento della sopra indicata autorizzazione, certificazione, permesso e altro è interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza della sopraccitata autorizzazione per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.
- b) Nel caso di intermediazione l'Impresa Appaltatrice dovrà produrre copia autentica dell'Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 alle seguenti categorie e classi:
– categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi) classe E o superiore.
- c) .

L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
- il conferimento è garantito in relazione alle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. come precisato dal successivo articolo;
- il nominativo di un referente che si interfacerà con la Stazione Appaltante indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali comunicazioni.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l. e delle necessità di conferimento della stessa. L'appaltatore è pertanto tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto 365 giorni all'anno (escluso la domenica e di norma i giorni festivi) dalle h. 07,00 alle h. 17,00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

Fermo restando il quantitativo massimo annuale conferibile, si informa che in determinati periodi dell'anno, a causa del forte afflusso turistico, il quantitativo massimo giornaliero conferibile da parte della scrivente è pari a 30 ton, pertanto l'autorizzazione dell'impianto dovrà essere sufficiente a garantire tali richieste.

Di norma il servizio viene effettuato tramite conferimento del rifiuto con automezzo scarrabile (anche munito di rimorchio) presso l'impianto dell'appaltatore.

ART. 6 – SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.lgs. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà al Committente prima dell'inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE D'APPALTO

Il fornitore provvederà ad emettere fattura mensile di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da appalto.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate, verifica che deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal fornitore.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dal fornitore. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevati dopo il pagamento delle fatture, Valle Camonica Servizi S.r.l. provvederà a contestare tale irregolarità al fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'operatore economico aggiudicatario; sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, la Stazione appaltante sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di eventuali subappaltatori, la Stazione appaltante provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del Codice e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, laddove costituita.

In caso di subappalti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, relativamente al pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n. 300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.

In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempite.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

ART. 9 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

ART. 10 - CAUZIONE

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 117 del Codice.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato.

La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

ART. 12 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di rifiuti oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

ART. 13 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Alla prestazione oggetto del presente Capitolato si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (in particolare il fatto che il conferimento del rifiuto c/o l'impianto dell'appaltatore è comunque a carico della stazione appaltante) devono comunque essere svolti direttamente dall'operatore economico aggiudicatario le seguenti prestazioni:

- smaltimento del rifiuto

Con riferimento ai servizi di cui al precedente comma il subappalto è pertanto vietato.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale, con incameramento dell'intera cauzione definitiva.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'operatore economico aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'operatore economico aggiudicatario. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite da parte del subappaltatore o del cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Il subappaltatore con riferimento alla prestazione direttamente eseguita è tenuto a rilasciare dichiarazione attestante il buon fine del pagamento imputato alla prestazione.

Il concorrente dovrà indicare, attraverso il DGUE, la tipologia dei servizi che intende subappaltare.

ART. 14 –PENALI

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del fornitore comporta l'applicazione di una penale.

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

Mancato rispetto del ritiro dei rifiuti	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
---	---

Le penali di cui sopra sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto dei materiali, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e far eseguire d'ufficio a spese dell'Appaltatore i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dal fornitore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle

prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.

Le penali possono applicarsi fino ad un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subiti a causa del comportamento del fornitore.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- cessione del contratto;
- violazione delle norme sul subappalto;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

ART. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui il fornitore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 17 - NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La Stazione appaltante, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico

aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire le prestazioni ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 20 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi alla fornitura oggetto del contratto.

ART. 21 – SPESE

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

Si intendono altresì a carico del fornitore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui trattasi.

Il soggetto titolare del trattamento è la società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme, via M. Rigamonti, n. 65.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti dichiarano:

a) di essere informati del fatto che i dati personali verranno trattati presso Valle Camonica Servizi S.r.l. mediante l'utilizzo di procedure, anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità oggetto della presente procedura di gara, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi nell'ipotesi di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o di controllo;

b) di essere informati del fatto che il conferimento di detti dati è indispensabile ai fini dell'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

ART. 23 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di effettivo avvio dell'esecuzione del servizio.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

La revisione dei prezzi opera laddove sia comprovata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. Di tale variazione potrà essere riconosciuta una revisione pari all'80 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE.

Le disposizioni contenute nel presente capo sono integrative, in termini meramente operativi, degli obblighi gravanti sull'Appaltatore in forza delle ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Darfo Boario Terme, 29 Aprile 2024

Il Rup

Ing. Stefano Fanetti